



**COMUNE DI NOVE**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14**

**N. 14 / 22-03-2017**

**OGGETTO**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI NOVE NELLA SOCIETA' PEDEMONTANA PATRIMONIO E SERVIZI SRL.**

Il giorno ventidue del mese di marzo duemiladiciassette, alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e nome	A/P
1. LUISETTO CHIARA	P
2. SEBELLIN RACHELE LUCIA	P
3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA	P
4. FABRIS DIEGO	P
5. FAGGION MICHELE	P
6. POLONIATO DIEGO	P
7. CAVALLI FEDERICO	P
8. FIN FABRIZIO	P
9. ROSSI GALVANO	P
10. ZAMINATO REMO	P
11. BOZZETTO MANUELE	A
12. CARLESSO RICCARDO	P
13. ZANON PAOLO	P

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE dott. GIUSEPPE LAVEDINI.

La dott.ssa CHIARA LUISETTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto riportato.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera é pubblicata all'albo comunale ove resterà per giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. N. 267/2000.

Addì \_\_\_\_\_.

**II SEGRETARIO COM.LE**  
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE

*Il Sindaco ringrazia la società Paragon Advisory e l'ing. Stella, amministratore unico di PPS, per il lavoro di analisi della situazione della società e delle partecipate in genere.*

*Spiega che l'evoluzione normativa e le dinamiche societarie hanno portato alla necessità di iniziare un percorso che prende inizio stasera.*

*CORRADINI: spiega il tema con l'ausilio di alcune slides (allegato D).*

*Illustra la dinamica normativa e le disposizioni vigenti.*

*Illustra il tema della sostenibilità futura delle società.*

*Illustra la situazione di mercato delle società sia per il servizio gas che per il servizio rifiuti.*

*Vengono ipotizzati e illustrati i vari scenari possibili e la loro compatibilità con i vincoli normativi e di mercato: il mantenimento e ridefinizione del mercato, la dismissione delle società o la loro fusione.*

*Dà lettura del testo dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 175/2016.*

*Illustra in sintesi l'opzione possibile per la cessione della partecipazione.*

*ZANON: si tratta di un tema importante che coinvolge l'intero paese. Il decreto Madia razionalizza le partecipate, operazione sicuramente necessaria, ma si chiede se la norma prende in considerazione anche le partecipate che hanno perdite altissime, come ATAC e AMA. In termini di efficienza e redditività queste società sono tra le peggiori. Chiede se anche queste saranno dismesse, viste le perdite che producono regolarmente, diversamente da PPS e PDG. Con dispiacere prende atto della situazione che costringe la società ad essere dismessa. Se ne è parlato in commissione e non vede molte alternative.*

*CORRADINI: la norma è molto restrittiva e in queste condizioni si applicherebbe a molte società.*

*CARLESSO: evidenzia che le società ATAC e AMA sono in debito e quindi dovrebbero essere chiuse.*

*SINDACO: la provocazione è comprensibile, ma i criteri previsti dal decreto Madia si applicano anche alle nostre società. Non è possibile estendere la discussione a società di altri enti, concentriamoci sulle nostre. Se ci sono dei criteri verranno applicati a tutte le società.*

*CARLESSO: cosa succede se loro non dismettono?*

*SINDACO: ricorda che non c'è solo l'ambito normativo ma anche l'ambito di mercato che incide sulle nostre società. Ci sono gli ambiti territoriali ottimali, su cui la regione sta spingendo molto, e che saranno chiamati a gestire i servizi a livello territoriale più ampio.*

*CARLESSO: non concorda sulla necessità di liquidare società che fanno utile. Si tratta di una norma stupida che non ritiene di appoggiare.*

*Ricorda che c'è stato anche un referendum per mantenere l'acqua pubblica e che va rispettato.*

*Conferma la propria contrarietà a queste manovre.*

*SINDACO: ricorda che ci sono ormai gli ambiti ottimali e che da quando la società ha perso l'acqua se ne stanno pagando le conseguenze. Tutti i governi dagli anni '90 hanno mantenuto questa linea.*

*CARLESSO: come è possibile continuare ad appoggiare questi ambiti?*

*ZAMINATO: chiede se vi sia la possibilità di vendere a Etra le quote di questa stessa società detenute dal Comune, di acquistare le quote che Pasubio Group possiede in PDG e di fondere PPS e PDG.*

*Non ritiene che si debba cedere la società. Questo comporterà anche la necessità di appaltare all'esterno altri servizi minori (illuminazione e cimiteri).*

*Chiede inoltre perchè si scarta la possibilità di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale e sulla Gazzetta Europea. Invita ad ampliare la pubblicità.*

*CORRADINI: ricorda la non sostenibilità dal punto di vista economico finanziario delle società. Inoltre c'è una soggettiva difficoltà del comune a dismettere le proprie quote di ETRA. Ricorda che una parte del fatturato che permette a PPS di rispettare i limiti minimi previsti, deriva da quanto essa ricava da PDG dal servizio intercompany e che se si cedesse il ramo gas non si risolverebbero alcune delle criticità prima evidenziate.*

*SEGRETARIO: spiega che la previsione della pubblicità indicata nel parere legale è soltanto quella minima prevista.*

*ZAMINATO: chiede all'Amministrazione di garantire la tutela dei dipendenti.*

*SINDACO: ricorda che l'Amministrazione si è già mossa proprio in tal senso, in quanto non decidere ora metterebbe a rischio anche i dipendenti.*

*FIN: quanto emerge dallo studio è che vi è una tendenza negativa del fatturato societario e che questa situazione comporta la necessità di tutelare la società stessa e i dipendenti. Inoltre ricorda che gli operatori di mercato che agiscono in questi settori hanno dimensioni enormi e con loro si dovrà comunque confrontarsi. Sarà difficile essere competitivi rispetto a questi soggetti. La società ha storicamente prodotto utili, ma la perdita dell'acqua ha determinato una svolta negativa. Si è cercato di affidare a PPS altri servizi*

*come i rifiuti, lo spazzamento e altro, servizi che però non producono utile. Per produrre profitto sarebbe stato necessario aumentare il costo dei servizi per i cittadini e questo non si deve fare.*

*FAGGION: concorda con le osservazioni di Carlesso sul mercato e sul fatto che le società di maggiori dimensioni spesso presentano deficit. Oggi, però, il decreto vuole toccare i business che hanno appetibilità per il mercato.*

*CARLESSO: ribadisce che la nostra società dovrebbe essere mantenuta. La visione generale dimostra che le piccole cose vanno bene, mentre le grandi non vanno bene.*

*Non ritiene di dover sopportare certe scelte.*

*FIN: ringrazia l'amministratore di PPS e i dipendenti presenti. Ricorda che in passato si è discusso più volte della situazione, ma va evidenziato che occorre cogliere il momento giusto per decidere finché la società è appetibile.*

*SINDACO: non si tratta di difendere le norme o chi le ha fatte, ma occorre prendere in considerazione il bene della società che tra qualche anno potrebbe perdere tutte le sue maggiori attività.*

*Ricorda che la delibera prevede la cessione degli immobili al Comune (sede di via Padre Roberto e locali in via Dalla Gassa). Si stanno facendo degli approfondimenti in merito vista la complessità del tema con l'intento di mantenere nella titolarità del Comune tutti i beni che si potranno.*

*A tal fine presenta un emendamento scritto (allegato E) di entità limitata che prevede la soppressione di alcuni punti del dispositivo della proposta di deliberazione. L'emendamento è già munito del parere favorevole del responsabile del servizio.*

*Dà lettura e spiegazione dell'emendamento.*

*FAGGION: ritorna sul discorso precedente e ritiene che anche se avessero messo nella norma delle disposizioni che prevedono la cessione delle partecipazioni in passivo, resterebbe il problema della sostenibilità di mercato.*

*ZANON: ci sono criteri che non hanno senso. Non comprende cosa ci rimette lo Stato a mantenere le partecipazioni che funzionano.*

*SINDACO: comprende le contestazioni, ma oltre all'aspetto normativo vi è un aspetto sostanziale di sostenibilità economica finanziaria.*

Non ci sono altri interventi, pertanto il Sindaco pone ai voti l'emendamento presentato con il seguente esito:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli: 9

Contrari: 3 (Carlesso, Zaminato, Zanon)

L'emendamento viene approvato.

*CARLESSO: ribadisce la forte contrarietà alla delibera e spera si possano mantenere in capo al Comune i "gioielli di famiglia".*

*ZAMINATO: preannuncia voto contrario in quanto occorre tentare anche l'impossibile.*

*SINDACO: crede sia il momento della responsabilità e di tutelare quello che la società ha rappresentato per il paese dal '68 ad oggi e i suoi dipendenti. Le battaglie si fanno per tutelare la società e lo si sta facendo con senso di responsabilità: non bisogna lasciare che le cose vadano avanti senza fare nulla, in quanto si perderebbero le partecipazioni e ne rimetterebbero i dipendenti.*

Non ci sono altri interventi.

Pertanto, all'esito della discussione e in applicazione all'emendamento approvato,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che il Comune di Nove è proprietario della società Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl, la quale trae la propria origine dalla società costituita nella metà degli anni '60 dal Comune insieme ad altri soci privati. In quegli anni, infatti, l'aumento della domanda di energia da parte delle numerose aziende di ceramica artistica e l'espansione urbanistica del territorio, portarono alla fondazione di una società a capitale misto denominata Metano Nove Spa (costituita il 9 luglio 1968) con la compartecipazione di alcune

aziende ceramiche associate e di un soggetto privato (specializzato nella impiantistica di distribuzione). Nell'arco di un biennio si giunse alla distribuzione del gas metano. La crisi petrolifera dei primi anni '70 incentivò il ricorso al gas metano anche fra le utenze domestiche, permettendo di rendere capillare la rete novese di distribuzione del gas (completata nel 1985). Successivamente nel 1992 il Comune di Nove affidò alla società anche la gestione dell'acquedotto comunale.

A seguito di mutamenti di natura giuridica, la Metano Nove Spa venne trasformata nel 2003 nelle seguenti società: Novenergia Srl, Noveimpianti Srl e Metano Nove Vendita Gas Srl.

Dal 2010 il controllo delle società Novenergia Srl e Noveimpianti Srl è interamente del Comune di Nove. Nel 2013 con la fusione di queste due società, viene costituita l'attuale Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl alla quale vengono affidati in-house alcuni servizi per il territorio, quali la gestione dell'acquedotto e la distribuzione del gas. A seguito della gara per la distribuzione del gas naturale nell'area di pertinenza, svolta dal 2010, fu costituita la Pedemontana Distribuzione Gas Srl, il cui soggetto di maggioranza è Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl;

**PREMESSO** altresì che:

- in data 23 Settembre 2016 è entrato in vigore Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, **Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175** (d'ora in poi anche Testo unico) che definisce nuovi oneri e specifiche previsioni relativamente alle società a partecipazione pubblica;
- l'art. 24 del Testo unico prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute ed in particolare:
  - l'art. 24, comma 1, primo periodo, prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, **sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, cioè razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;**
  - l'art. 24, comma 1, secondo periodo, prevede che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Testo unico, quindi entro il 23 Marzo 2017, le pubbliche amministrazioni effettuino una **ricognizione** di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto individuando quelle che devono essere alienate ai sensi del primo periodo del medesimo comma;
  - l'art. 24, comma 2, prevede che la ricognizione di cui al primo comma costituisce un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 612 della L. 190/2014, adottato dal Comune di Nove con decreto del Sindaco prot. 2460 del 15.04.2015;
  - l'art. 24, comma 3 prevede l'invio della ricognizione effettuata alla sezione della Corte dei conti regionale di controllo (competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Testo unico), nonché alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo Testo unico, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo;
  - le alienazioni previste nella ricognizione devono essere effettuate entro un anno dalla deliberazione delle stesse;
  - **in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione** entro i termini previsti dal comma 4 dell'art. 24, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, **la medesima è liquidata in denaro** in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
- l'art. 7, commi 1 e 7, e l'art. 10, comma 1 prevedono la competenza del Consiglio comunale per l'adozione di deliberazioni che prevedano la trasformazione della società o l'alienazione di partecipazioni sociali;
- con la sentenza 251/2016 depositata il 25/11/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le deleghe al Governo contenute nella L. 124/2015, compresa quella da cui deriva il D. Lgs. 175/2016, ma nella medesima sentenza la Corte ha tuttavia chiarito che *"le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione"*;

- alla data di entrata in vigore del Testo unico le società nelle quali il Comune di Nove detiene partecipazioni dirette risultano essere:
  - ETRA S.p.A. (con una quota del 0,25%);
  - Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. (100%);
  - Brenta Servizi S.r.l. (con una quota del 1,022%) per la quale il Consiglio comunale con deliberazione n. 40 del 27.07.2015 ha già approvato la fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;
  - Banca Etica S.c.a.r.l. (con partecipazione meramente simbolica 0,00013397706%);
- alla data entrata in vigore del Testo unico le società nelle quali il Comune di Nove detiene partecipazioni indirette risultano essere:
  - Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l., sulla quale l'Ente detiene un controllo indiretto tramite Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l.;
  - nonché le seguenti società partecipate da ETRA S.p.A., sulle quali la decisione dovrà essere assunta nelle sedi opportune:
    - E.B.S. - Etra Biogas Schiavon S.a.r.l.
    - Sintesi S.r.l.
    - Pronet S.r.l. in liquidazione
    - Net-t S.r.l. (by Telerete nordest) S.r.l.
    - ASI S.r.l.
    - Unicaenergia S.r.l.
    - Etra Energia S.r.l.
    - Viveracqua S.c.a.r.l.

**VISTA** la relazione presentata dalla società Paragon Business Advisors Srl, assunta al prot. n. 2760 del 16.03.2017 e allegata sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati per i supporti motivazionali;

**PRESO ATTO** che:

- la relazione dell'advisor evidenzia quanto segue:
  - a) la **non conformità** delle società Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. e Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l. ai dettami dell'art. 20, comma 2 del Testo Unico, ed in particolare:
    1. Pedemontana Patrimonio e Servizi presenta un valore di fatturato medio dell'ultimo triennio appena superiore al limite previsto dal legislatore (1.014.885 €), tuttavia gestisce servizi di interesse economico generale svolti anche da ETRA S.p.A., società partecipata dal Comune di Nove gestrice del servizio di igiene urbana per gli altri Comuni soci e pertanto non risulta pienamente coerente con il criterio di cui all'art. 20, comma 2, lett. c.;
    2. Pedemontana Distribuzione Gas presenta un valore della produzione medio dell'ultimo biennio (avendo avviato, di fatto, la propria attività nel 2014) al netto degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni pari a 480.669 € e pertanto non risulta coerente con il criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lett. d. Inoltre, poiché al 23 Settembre 2016 PDG non aveva dipendenti, la stessa risulta non conforme anche rispetto al criterio di cui alla lett. b del medesimo articolo 20, comma 2 del Testo unico.
  - b) **un trend discendente dei ricavi di PPS**, dovuto alla cessione del servizio idrico ad ETRA nel 2015;
  - c) i rischi di **perdita di valore** prospettico delle partecipazioni detenute dal Comune in tali organismi;
  - d) **l'attuale configurazione delle società non permette di delineare un futuro di medio periodo che permetta di accrescere il valore delle partecipazioni del Comune**, poiché:
    - la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Nove, la gestione dell'ecocentro e il servizio di spazzamento, affidati alla Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl, hanno scadenza nel 2020 e successivamente la titolarità dell'affidamento di tali servizi passerà al Consiglio di Bacino "Brenta" per i rifiuti che procederà per un affidamento unitario a livello di ambito, rispetto al quale PPS non ha dotazioni finanziarie, strumentali ed organizzative per candidarsi, pertanto i flussi di cassa prospettici derivanti da tale servizio sono limitati e calanti al trascorrere del tempo;
    - la gestione del servizio di distribuzione di gas naturale presso i Comuni di San Giorgio in Bosco e Loreggia, effettuata da Pedemontana Distribuzione Gas Srl in ATI con Pasubio Group hanno scadenza rispettivamente nel 2020 e nel 2018, e, al termine della concessione, il servizio verrà

affidato all'aggiudicatario della gara d'ambito bandita dalla Stazione Appaltante dell'ATEM Padova 1, il quale riconoscerà ai gestori il Valore industriale residuo per la cessione delle reti devolvibili a titolo oneroso. Come nel caso del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche nel caso del servizio di distribuzione del gas naturale, PPS e PDG non hanno la disponibilità di risorse necessarie per concorrere ad una gara d'ambito per il servizio, pertanto il servizio di distribuzione gas per i Comuni citati cesserà senza possibilità di generare flussi di cassa futuri;

- la gestione del servizio di distribuzione di gas naturale presso il Comune di Nove da parte di PDG cesserà nel 2025 e, come nel caso descritto al precedente punto, il futuro gestore sarà individuato tramite una gara d'ambito bandita dalla Provincia di Vicenza. Tale gestore riconoscerà al gestore uscente (per il Comune di Nove PDG), il valore industriale residuo delle reti di sua proprietà oltre che un canone di concessione al proprietario delle reti non cedute. Oltre a tale elemento, è da considerarsi come, a partire dal 2019 il volume degli investimenti previsti sulla rete da parte di PDG calerà notevolmente (da ca. 226 mila Euro di investimenti nel 2017 a 34 mila Euro nel 2019), così che il valore complessivo delle reti comunali di proprietà delle società (valutazione a RAB), secondo il Business plan di PDG, toccherà il suo massimo proprio nel 2019 (ca. 2,2 milioni di Euro) per poi scendere fino a 1,4 milioni di Euro al termine della concessione;

**CONSIDERATO** che alla luce di tale quadro, gli unici servizi che rimarrebbero attivi nel lungo periodo sarebbero la gestione della centrale idroelettrica fino al 2036, la gestione dell'impianto fotovoltaico presso la sede della PPS e presso l'immobile comunale in Via del Donatore, che ritornerà in disponibilità dell'amministrazione nel 2033;

**CONSIDERATO** che la conseguenza dell'esaurimento dei contratti in essere e della probabile non riconferma degli stessi alla luce della normativa sopravvenuta che ha spostato la gestione dei servizi a un livello sovracomunale per il quale, sic rebus stantibus, PPS e PDG non possono concorrere, è la **perdita di valore delle società con il trascorrere del tempo**;

**TENUTO CONTO** del valore sociale e del consolidamento storico e territoriale della società Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l., come evidenziato in premessa;

**RILEVATO** che la relazione dell'advisor, alla quale si rimanda, analizza i diversi percorsi sviluppabili dall'Amministrazione comunale evidenziando come la cessione delle partecipazioni risulti quello che presenta minori rischi e potenziali maggiori opportunità per il Comune;

**TENUTO CONTO** altresì che in base alla recente riforma dell'ordinamento contabile degli enti locali, il Comune dovrebbe **accantonare in bilancio fondi di garanzia crescenti a copertura delle perdite delle società partecipate, sottraendo ulteriori spazi di spesa corrente già considerevolmente limitati dai continui tagli ai trasferimenti statali**;

**RITENUTO** quindi di procedere alla cessione integrale delle partecipazioni detenute in Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l.;

**VISTO** l'articolo 10 del D.Lgs. 175/2016 che prevede: *"1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1 [deliberazione del Consiglio comunale, ndr].*

*2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.*

*3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.*

*4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato";*

**VISTO** il parere legale *pro veritate* reso dal Prof. Avv. Mario Midiri, ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico e di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Modena, in merito al processo di dismissione delle partecipazioni detenute dal Comune alla luce dell'assenza di basi giurisprudenziali o di dottrina consolidate

relative al D.Lgs. 175/2016, assunto al prot. n. 2760 del 16.03.2017 e allegato sub B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

**RILEVATO** che dal parere emerge che:

- *“il testo unico [sulle società partecipate, ndr] si presenta come rielaborazione e conferma di un indirizzo legislativo già delineato, univoco nel richiedere la dismissione delle partecipazioni non più giustificate”;*
- *“anche prima dell’approvazione del piano di razionalizzazione l’ente locale può deliberare una procedura di dismissione ove sussistano uno o più dei presupposti sopra richiamati”;*
- la procedura di alienazione di partecipazioni societarie non è sottoposta alla disciplina dell’evidenza pubblica prescritta dalla direttiva UE 24/2014 e dal D.Lgs. n. 50/2016;

**RITENUTO:**

- che allo stato attuale non sussistano i presupposti di eccezionalità previsti dall’art. 10 del Testo unico per la negoziazione diretta con un singolo acquirente, e che pertanto la procedura di cessione debba conformarsi ai richiesti principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
- che i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione possono essere soddisfatti attraverso la preventiva pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’acquisizione delle partecipazioni e con la successiva negoziazione con i soggetti interessati;

**PRESO ATTO** che l’advisor ha avuto l’incarico di depositare una perizia di stima del valore delle partecipazioni oggetto della cessione e che tale valore sarà preso in considerazione nella valutazione delle offerte che perverranno, pur non costituendo base d’asta;

**RITENUTO** che il percorso formale di cessione possa realizzarsi nelle seguenti fasi:

- 1) pubblicazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse, con indicazione dell’oggetto sociale della società, delle quote oggetto della cessione e di altri dati essenziali; gli interessati dovranno sottoscrivere una specifica clausola di riservatezza;
- 2) messa a disposizione dei soggetti interessati degli elementi essenziali per valutare la situazione finanziaria e societaria;
- 3) presentazione delle offerte da parte degli interessati;
- 4) istruttoria e negoziazione;
- 5) approvazione finale della cessione da parte del Consiglio comunale;

**RITENUTO** di dover determinare alcuni dei criteri di massima in base ai quali dovranno essere valutate le offerte;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole del revisore assunto al prot. 2761 del 16.03.2017, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) punto 3 (in base al quale sono soggette a parere le *“modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”*) e allegato sub C) al presente atto per costituirne parte integrante;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (Carlesso, Zaminato, Zanon) legalmente espressi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare la dismissione della totalità delle quote detenute nella società Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. e, di conseguenza, della partecipazione indiretta in Pedemontana Distribuzione Gas S.r.l. posseduta tramite Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l.;
- 2) di dare mandato alla Giunta comunale di esperire il percorso di cessione indicato in premessa, di definire gli aspetti operativi di tale processo e di adottare tutti gli atti necessari alla dismissione di cui al punto precedente, tenendo in considerazione le seguenti linee guida:
  - a. l’operazione di dismissione deve essere effettuata entro 12 mesi dall’approvazione della presente deliberazione;

- b. saranno ammesse esclusivamente offerte in monetario;
  - c. nella valutazione delle offerte dei soggetti interessati si dovranno opportunamente considerare i seguenti parametri:
    - i. fatta salva la possibilità di un pagamento rateizzato del valore offerto, da completarsi entro 12 mesi dalla cessione supportato dalle necessarie garanzie finanziarie, a parità di offerta saranno preferite quelle che presentino una tempistica di pagamento più favorevole per l'Ente;
    - ii. a parità sostanziale dei criteri succitati, verranno preferite:
      - le offerte che diano migliori garanzie per la tutela del personale impiegato in PPS e in PDG, fatta salva l'autonomia imprenditoriale dell'operatore economico e la normativa specifica relativa al settore della distribuzione del gas naturale;
      - le offerte che prevedano il più lungo mantenimento a Nove di uno sportello multiservizi per l'utenza, per un minimo di 5 anni (salva la precedente scadenza dell'affidamento);
- 3) di autorizzare la Giunta:
- a. a definire ulteriori condizioni a cui saranno soggette le offerte;
  - b. a valutare il trasferimento in capo al Comune della proprietà di beni mobili o immobili, materiali o immateriali, della Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. per i quali possa sussistere un rilevante interesse pubblico, che siano indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e il cui mantenimento sia conforme ai principi di efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa;
  - c. ad apportare eventuali modifiche non sostanziali ai contenuti della presente deliberazione che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Ente;
- 4) di riservarsi la definitiva approvazione della cessione delle partecipazioni, all'esito della valutazione della migliore offerta che la Giunta sottoporrà al Consiglio Comunale.

Con successiva e separata votazione che ottiene voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (Carlesso, Zaminato, Zanon) legalmente espressi per alzata di mano,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

=====

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Chiara Luisetto

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to Rachele Lucia Sebellin

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Giuseppe Lavedini



**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000:**

**Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime :**

**PARERE in ordine alla regolarità tecnica**

Favorevole

Li, 16-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Margherita Bagarella

**PARERE in ordine alla regolarità contabile.**

Favorevole

Li, 16-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Margherita Bagarella

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio

Addi 30-03-2017

L'INCARICATO  
BORDIGNON LAURIANA

\*\*\*\*\*

**PUBBLICAZIONE**

*Pubblicata per 15 gg. dal 30-03-2017*

**DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

**ESECUTIVITA'**

*Diventa esecutiva per decorrenza del termine il \_\_\_\_\_*

*Diventa esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione*

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. LAVEDINI GIUSEPPE